



Deliberazione N. 708

del 14/08/2014

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 230 del 29.12.2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 6 fogli uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

Sentenze n.ri 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375/2014- proposizione appello-conferimento incarico legale, approvazione disciplinare e previsione di spesa.

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)
f.to dott. Carlo BRAMEZZA

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE
(dott.ssa Michela CONTE)
- IL DIRETTORE SANITARIO F.TO DOTT.SSA SIMONA AURELIA BELLOMETTI
(dott.ssa Simona Aurelia BELLOMETTI)
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI F.TO DOTT. DARIO ZANON
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE SUPPLENTE AI SENSI DELLA DDG N. 584 /2013
(dott.ssa Maria Carla MIDENA)

ASSEGNAZIONE				

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">19.08.2014</div> per 15 giorni consecutivi IL DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI Dott. Andrea Del Negro
REGISTRAZIONE CONTABILE
L'U.O.C. Contabilità e Bilancio attesta la corretta imputazione contabile: IL DIRETTORE DELL'UOC Dott.ssa Silena Tadiotto
<input type="checkbox"/> Non prevista per il presente provvedimento.

Sentenze n.ri 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375/2014- proposizione appello- conferimento incarico legale, approvazione disciplinare e previsione di spesa.IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che il 5 giugno 2012 sono stati notificati all'azienda sette separati ricorsi promossi rispettivamente dai sig.ri B.E., C.G., D.L.E., F.F., F.A., I.M. ed N.A. avanti al Tribunale di Venezia, in qualità di Giudice del Lavoro, per l' annullamento o la revoca o la dichiarare di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a ciascuno dall'azienda, in qualità di datore di lavoro, per la violazione dell'art. 53 d.lgs. 165/2001;

Richiamata la deliberazione del direttore generale n. 241 dell'11 luglio 2012 con cui veniva disposta la costituzione nei citati giudizi e, per l'effetto, conferito il relativo incarico legale all'avv. Francesca Mazzonetto con studio in Padova, via E. Filiberto n. 14;

Rilevato che a conclusione dei giudizi di merito di cui sopra, con sentenze n. ri 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375/2014, il Giudice di prime cure ha accertato la legittimità delle sanzioni irrogate e delle conseguenti mancate retribuzioni corrisposte;

Rilevato altresì che con le sopra nominate pronunce, il Tribunale adito ha dichiarato che i ricorrenti nulla devono alla convenuta azienda per i titoli dedotti in ricorso;

Vista la nota acquisita al prot. aziendale n.38984 del 27 giugno scorso, con cui l'avv. Mazzonetto definisce illegittime le pronunce di primo grado nella parte in cui affermano che l'azienda non può pretendere la restituzione delle somme corrisposte ai propri dipendenti dalla cooperativa, in quanto contrarie al testo legislativo di cui all'art. 53 del testo unico del pubblico impiego. *“In ragione di ciò e dei profili di responsabilità erariale, non posso che concludere”* – continua il legale – *“nel senso dell'illegittimità delle sentenze che hanno definito i giudizi di cui in oggetto e dunque dell'opportunità di impugnarle”*;

Vista, altresì, da ultimo, la nota acquisita al prot. aziendale n. 2183 del 14 gennaio 2014, con cui la Corte dei Conti per il Veneto, in seno all'istruttoria contabile aperta sulla questione ai sensi dell'art. 74 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e degli artt. 2, comma 4 e 5, comma 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollecita il recupero delle somme non ancora rimborsate dai ricorrenti in questione;

Preso atto di quanto espresso dall'avv. Mazzonetto e delle conseguenze anche economiche, oltre che in termini di responsabilità erariale che simili pronunce non impugnate potrebbero comportare per l'azienda;

Ritenuto, pertanto, opportuno proporre appello avverso le pronunce del Tribunale di Venezia, sezione lavoro come sopra numerate;

Ritenuto, altresì, necessario che l'Azienda venga adeguatamente rappresentata e difesa in giudizio per la tutela del pubblico interesse e la salvaguardia dei diritti e degli interessi economici dell'Azienda;

Riscontrata, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio legale nella controversia di cui immediatamente sopra;

Evidenziato che la particolare specificità della materia e delle problematiche connesse alla rappresentanza dell'Azienda nella presente occasione richiede di avvalersi di un legale di fiducia esterno, in mancanza, allo stato, di professionalità adeguata nei quadri dell'azienda;

Rammentato quanto esposto nella circolare n.2 del 11.03.2008 del Dip. Della Funzione Pubblica, in particolare nell'allegato proposto dallo stesso Dipartimento quale schema di regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, all'art.5 c. 4, ove viene previsto che "per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi in materia di collaborazione esterne dall'ordinamento";

Dato atto che l'Azienda con deliberazione del direttore generale n. 457 del 21 dicembre 2011 ha previsto l'emissione di apposito avviso che ha consentito la formazione di un albo di professionisti, ripartiti per materia di supposta specializzazione, a cui l'azienda può far ricorso per le esigenze di rappresentanza in sede giudiziale;

Ritenuto opportuno, nella fattispecie, richiamare la riserva prevista in sede di avviso emanato ai sensi della citata deliberazione del direttore generale n. 457/2011 in merito alla possibilità di affidare incarichi anche prescindendo dal suddetto albo, nei casi di prosecuzione dei successivi gradi di giudizio;

Vista la nota acquisita al prot. aziendale n. 42693 dell'11 luglio 2012, con cui l'avvv. Mazzonetto Francesca ha aderito all'avviso aziendale di cui sopra;

Rilevata, pertanto, l'opportunità per ragioni di continuità defensionale ed economia processuale, di affidare l'incarico di difesa e rappresentanza giudiziale dell'azienda anche nel procedimento di appello all'avv. Francesca Mazzonetto (con studio in Padova, via E. Filiberto, n.14), già patrocinatore della parte pubblica nel giudizio di primo grado;

Rilevato che, con deliberazione del direttore generale n. 457/2011, avente ad oggetto "albo avvocati-emissione avviso 2012", è stato, tra l'altro, approvato un "documento" (disciplinare) dal quale desumersi la concreta instaurazione del rapporto tra l'azienda e il professionista incaricato, con indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere;

Visto lo schema di disciplinare per l'affidamento dell'incarico di patrocinio in giudizio approvato con deliberazione del direttore generale n. 457/2011;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dal medesimo legale che ammonta ad euro 15.201,05 (comprensivi di IVA e CPA) redatto applicando parametri ben al di sotto delle massime riduzioni tariffarie di cui al D.M. 55 del 10 marzo 2014;

Riscontrata pertanto la necessità di procedere alla programmazione della somma di cui sopra;

Dato atto che il costo di euro 15.201,05 sarà programmato nel conto economico preventivo aggiornato alla seconda rendicontazione trimestrale dell'esercizio 2014;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale ed i compiti della direzione operativa nell'Azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione del direttore generale n. 55 del 6 marzo 2013;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la proposta e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, cc 6 e ss del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994 nn. 55 e 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 247 del 24 marzo 2014 e successivi atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale ed i compiti della direzione operativa nell'Azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione del direttore generale n. 55 del 6 marzo 2013;

Visto che il direttore dell'unità operativa complessa affari generali e legali ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
2. di conferire l'incarico di difesa e rappresentanza giudiziale dell'azienda nel giudizio di appello promosso dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, come meglio sopra descritto, all'avv. Francesca Mazzonetto (con studio legale in Padova, via E. Filiberto, n. 14);
3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, lo schema di disciplinare di incarico, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il costo di euro 15.201,05 sarà stato programmato nel conto economico preventivo aggiornato alla seconda rendicontazione trimestrale dell'esercizio 2014;
5. di dare atto che la unità operativa complessa affari generali e legali è competente per l'esecuzione del presente provvedimento inclusa l'adozione di provvedimenti conseguenti e l'eventuale sottoscrizione di atti;
6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Del Negro, direttore dell'unità operativa complessa affari generali e legali.
7. di dare atto che il costo previsto viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue:

ANNO	CONTO CO.GEN.	AREA	IMPORTO	NUMERO REGISTRAZIONE
2014	bb.02.020312	san	€ 15.201,05	14PG0715



Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Affari Generali e Legali aaggl1@ulss10.veneto.it
Contabilità e Bilancio servizio.ecofin@ulss10.veneto.it
Controllo di Gestione controllo.gestione@ulss10.veneto.it

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICO DI PATROCINIO IN GIUDIZIO PER LA PROPOSIZIONE DELL’APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE LAVORO N.RI 369,370,371,372,373,374 e 375/2014.

L’Azienda U.L.S.S. n.10 “ Veneto Orientale”- (C.F. e P.IVA.02799490277) rappresentata dal dott. Andrea DEL NEGRO, nato a Venezia il 10.01.1969, direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, giusta delega del Direttore Generale, domiciliato per la carica in Piazza De Gasperi, n.5 a San Donà di Piave

E

L’avvocato Francesca Mazzone del Foro di Padova, con studio in Padova alla via E. Filiberto, 14(C.F. MZZFNC56S53G224C)

Premesso che

-L’Azienda intende proporre appello avverso le sentenze del Tribunale di Venezia sezione lavoro n.ri 369,370,371,372, 373,374 e 375/2014;

-con deliberazione del Direttore Generale n._____ veniva deliberata la proposizione del gravame di cui immediatamente sopra, individuato e nominato il legale cui affidare il patrocinio nella controversia di cui immediatamente sopra, demandando al legale rappresentante dell’Azienda la sottoscrizione del relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile della competente U.O. l’adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti connessi e consequenziali;

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento del seguente incarico:

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. L’Azienda conferisce l’incarico avente ad oggetto la rappresentanza e la difesa giudiziale dell’Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” nel giudizio di appello da promuovere avanti alla Corte di Appello di Venezia, avverso le sentenze di primo grado come sopra numerate;
3. Il legale si impegna a svolgere il presente incarico di rappresentanza e difesa in giudizio con la massima diligente tecnica professionale richiesta per il caso;
4. Il legale si impegna ad applicare e percepire per l’incarico ricevuto e di cui alla presente disciplinare, un compenso complessivo di euro 15.201,05 (IVA e CPA incluse) a saldo e stralcio di qualsivoglia spesa e competenza, giusto preventivo competenze;
5. Per il sostegno delle spese di causa l’Azienda corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e su richiesta del legale incaricato, una somma complessiva di euro 11.014,01 che sarà computata all’atto della definitiva liquidazione, detratti altresì gli ulteriori acconti successivi.
6. Il legale si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l’Azienda circa l’attività di volta in volta espletata e a trasmettere con tempestività all’U.O. affari generali e legali copia di tutti gli atti difensivi preposti nell’interesse dell’Azienda, di tutte le scritture avversarie dimesse e dell’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa fase il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell’Azienda, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali per prevenire pregiudizi per l’azienda;
7. L’Azienda si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;

8. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico;
9. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti richiamano le norme dell'avviso della DDG n. 457/2011 e del codice civile;
10. La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86;
11. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l'azienda informa che i dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti il legale vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto, e nelle leggi inerenti.

Il legale può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda, Responsabile è il dott. Andrea Del Negro.

Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del professionista in caso di utilizzo non conforme ai dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi ed adempimento formali previsti dal D.Lgs.196/2003.

Letto , approvato e sottoscritto

Addì _____

PER L'AZIENDA

PER IL PROFESSIONISTA

Le parti dichiarano d'aver preso piena ed esatta conoscenza degli obblighi tutti previsti nelle clausole sopra estese e, in particolare, di quelle contenute negli artt. 3,4,5, 6, 9 le quali vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., con specifica ulteriore sottoscrizione.

Addì_____

PER L'AZIENDA

PER IL PROFESSIONISTA
